



Liceo Scientifico Statale
“ **Tito Lucrezio Caro** ”
80123 Napoli – Via Manzoni, 53
Tel. 081/7144396 – Fax 081/649021
e-mail: infoliceocaro@liceocaro.it
segreteria@liceocaro.it

REGOLAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE

Art. 1

Premessa

I viaggi d'istruzione costituiscono iniziative complementari delle attività curricolari della scuola; pertanto non possono avere finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici, ma devono tendere a precisi scopi sul piano didattico culturale.

I viaggi d'istruzione devono contribuire a migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti, in una dimensione di vita diversa dalla normale routine scolastica.

Art. 2

I viaggi di istruzione si svolgeranno dopo la conclusione del primo ciclo dei corsi di recupero, così come deliberato dal Collegio dei Docenti.

Art. 3

Il Consiglio di Classe nella programmazione didattica, nel mese di novembre, ipotizza due mete coerenti con il percorso didattico-educativo. In caso di molteplici richieste per una stessa meta il Dirigente Scolastico provvederà con sorteggio tra le classi, ovvero, se possibile, ad uno slittamento delle date di viaggio per le classi in esubero.

Art. 4

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 32 del Decreto 1/2/2001 n.44 e dell'art. 125 del D.Lgs. 163/06, provvede ad indire le procedure selettive necessarie all'individuazione dell'agenzia specializzata in turismo scolastico, cui affidare il servizio.

Per ogni meta saranno richiesti almeno cinque preventivi.

Art. 5

Il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale non verrà concessa l'autorizzazione è di 2/3 per tutte le classi. Il numero delle classi per ciascuna meta è di 4 elevabile qualora le stesse siano poco numerose.

Art. 6

Gli insegnanti accompagnatori sono scelti dal Dirigente Scolastico, previa disponibilità manifestata in sede di consiglio di classe. Nel caso di un improvviso impedimento di un accompagnatore, il Dirigente provvederà per quanto possibile alla sua sostituzione con un'insegnante di riserva. In ogni caso, di norma, ciascuna classe deve avere un proprio insegnante come accompagnatore.



Art. 7

Allorquando necessario, il docente accompagnatore può essere supportato, durante lo svolgimento del viaggio, da una figura del personale ATA.

Art. 8

Per effettuare viaggi d'istruzione nel corso dell'anno scolastico non possono essere utilizzati più di sette giorni di lezione. Solo nel caso di progetti particolari e documentati connessi con la programmazione didattica verranno autorizzati viaggi di maggiore durata.

Art. 9

I costi del viaggio d'istruzione saranno a totale carico degli studenti.

Il Consiglio d'Istituto può stanziare un budget per contribuire parzialmente o totalmente alle spese delle famiglie degli alunni. L'accesso al contributo deve essere validamente documentato con modello di dichiarazione dei redditi o modello ISEE. Al fine di tutelare la privacy dei richiedenti i dati forniti all'istituzione scolastica saranno rigorosamente custoditi dal dirigente scolastico.